COMUNE DI NICOSIA (EN)

III Settore – V Servizio: Politiche Economiche e Comunitarie, S.U.A.P., Commercio, Agricoltura e Zootecnia

Via Bernardo di Falco, 82 - 94014 Nicosia (EN) - Tel. 0935.672332-341

ORDINANZA SINDACALE N. 28 /2015

OGGETTO: Sequestro fiduciario dei capi bovini/ovi-caprini e delle specie sensibili presenti nell'azienda zootecnica condotta dal SignorOMISSIS in C.da Monaco,agro di Nicosia, per accertata presenza di un focolaio di brucellosi ovina nell'allevamento, e restrizione sanitaria. Codice aziendale: OMISSIS.

IL SINDACO

Vista la nota del 19.08.2015 prot. n. U 215 *(registrata al protocollo generale del Comune di Nicosia in data 21/08/2015, al nr. 19944)*,con la quale il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'A.S.P. 4 di Enna comunica che - con esame di laboratorio, effettuato in data 30/07/2015 – ha accertato la presenza di un focolaio di brucellosi ovina nell'azienda zootecnica ubicata in C.da Monaco, agro di Nicosia, censita in BDN con codice aziendale OMISSIS, condotta dal Signor OMISSIS, nato a Nicosia il OMISSIS residente a Capizzi In Via Vespro,68 ;
Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. n. 320 dell'08.02.1954;
Visto il Decreto n. 651 del 27.08.1994 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi bovina;
Visto il D.P.R. n. 317/96;
Visto il Regolamento CE 1760/00 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di anagrafe bovina;
Visto il D.M. 31/01/2002 e successive modifiche e integrazioni, concernente il funzionamento dell'anagrafe bovina;
Vista la Legge 833/78;
Visto il D. Leg.vo n. 502/92;
Visto il D. Leg.vo n. 517/93;
Viste le leggi regionali 30/93 e 33/94;
Visti i DD.AA. n. 31361 del 17/03/2000 e n. 00519 del 12/04/2002, recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali;
Vista l'O.M. 09.08.2012, recante misure straordinarie di Polizia Veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina e leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
Visto il D.A. n. 13306 del 18.11.1994;
Visto il D.A. 3 luglio 2009, n. 1327, con il quale è stato approvato il "Piano straordinario di controllo ed eradicazione della brucellosi bovina, bufalina ed ovi-caprina nel territorio della Regione Siciliana;
Dato atto che il Funzionario responsabile del V Servizio, del III Settore, e il Dirigente ad esso preposto, attestano la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

quale Autorità Sanitaria Locale, cui è concessa la facoltà di emanare, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale:

a) il sequestro fiduciario di tutti i capi bovini/ovi-caprini e delle specie sensibili presenti nell'azienda zootecnica di C.da Monaco, agro di Nicosia, censita in BDN con codice

aziendale OMISSIS e condotta dal Signor OMISSIS - nato a Nicosia (EN) il OMISSIS residente a Capizzi in Contrada Monaco agro di Nicosia. Ciò per la presenza, nell'allevamento, di un focolaio di brucellosi ovina, accertato dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario, dell'A.S.P. 4 di Enna, in data 30/07/2015, giusta nota del 19/08/2015 prot. n. U215 3488 *(registrata al protocollo generale del Comune di Nicosia in data 21/08/2015, al nr. 19944);*

b) la distruzione dei feti e degli invogli fetali, nonché dei vitelli nati morti oppure morti subito dopo la nascita;
c) la disinfezione dei locali, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto e dei contenitori, sotto controllo ufficiale, entro sette giorni dalla eliminazione dei capi infetti e comunque prima di ricostituire l'allevamento;
d) il divieto di monta;
e) la mungitura degli animali sieronegativi prima di quelli infetti e/o sospetti e disinfezione delle attrezzature;
f) divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'avvio alla macellazione - mediante compilazione del Mod. 4, riportante la dicitura "animale proveniente da allevamento infetto da brucellosi" - da rilasciarsi a cura del Servizio di Sanità Animale, della A.S.P. 4 di Enna;
g) l'identificazione immediata degli agnelli nati da madri infette i quali devono essere allevati in condizioni d'isolamento e sottoposte alle opportune prove diagnostiche;
h) l'impiego del latte prodotto dai capi infetti, che deve essere isolato da quelli restanti soggetti, unicamente per l'alimentazione animale, all'interno dello stesso allevamento, previo trattamento termico adeguato;
i) la raccolta del latte dei capi sieronegativi in contenitori separati ed identificati con appositi contrassegni e la sua destinazione a caseifici dotati di idonee attrezzature, per essere risanato prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71,7 gradi centigradi, per 15" o qualsiasi altro trattamento termico equivalente.
   Il libero utilizzo del latte prodotto in azienda potrà avvenire esclusivamente dopo la riacquisizione della qualifica sanitaria di "Allevamento Ufficialmente Indenne da Brucellosi";
j) l'immediata distruzione, con il fuoco o l'interramento, previa aspersione con apposito disinfettante, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale sia venuto a contatto con gli animali infetti o con le placente;
k) sistemazione del letame in luogo inaccessibile agli animali,idonea disinfezione e conservazione dello stesso, per almeno tre settimane, prima dell'uso, che rimane, comunque, vietato per le orticolture. Parimenti devono essere trattati i liquami;
l) il ripopolamento del suddetto allevamento può avvenire soltanto dopo che i soggetti di età superiore a dodici mesi abbiano fornito esito negativo a due prove diagnostiche ufficiali, effettuate a distanza di almeno 21 (ventuno) giorni, l'una dall'altre, in modo che gli animali risultino negativi per 42 (quarantadue) giorni consecutivi, come previsto dall'O.M. 14.11.2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Il conduttore dell'azienda, a cui la presente Ordinanza va notificata, è obbligata a dare pronta e tempestiva esecuzione alle norme in essa contenute e ad osservare quanto prescritto dal Regolamento di Polizia Veterinaria, dal D.M. n. 592 del 15/12/1995 e dall'O.M. 09.08.2012 e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Si attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs.267/2000.

Nicosia, lì 25.8.15

Il Funzionario
Dott.ssa M. Santa Quattrocchi

Il Dirigente
Ing. Antonino Testa Camillo

Dalla Residenza Municipale, addì 25.8.15

COMUNE DI NICOSIA

IL SINDACO
Dr. Luigi Bonelli